



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLE PROVINCE DI NOVARA  
E DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Alessandria 15 maggio 2014

Prot. n°659/2014

Ai Comuni e alle PP.AA.  
delle Province di Novara e V.C.O.  
- loro sedi -  
alla c.a. dei tecnici comunali  
e dei tecnici delle PP.AA.

e p.c.  
agli iscritti all'Ordine

**OGGETTO: Organi Tecnici Comunali VAS -  
Valutazione Ambientale Strategica Art. 7 L.R. 40/98**

Le frequenti notizie che pervengono a questo Ordine professionale, che ci segnalano il coinvolgimento di nostri iscritti chiamati a ricoprire ruoli di responsabilità nell'ambito di nuclei valutativi, in particolare con riferimento agli **organi tecnici comunali** istituiti nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica sugli strumenti urbanistici per i quali gli enti in indirizzo assumono il ruolo di "autorità competente alla VAS", stanno destando notevoli preoccupazioni laddove la prestazione professionale viene richiesta in forma gratuita.

A parte le questioni di ordine deontologico, che riguardano sostanzialmente l'iscritto, sussistono a giudizio di questo Ordine anche aspetti di carattere civilistico e amministrativo che impediscono una richiesta di prestazione professionale al di fuori degli ambiti regolamentati dalle forme contrattuali previste dalla legge. (art. 2222 e seguenti C.C.).

Si richiama altresì il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui: *"la causa di norma onerosa del contratto professionale non può, nei confronti degli enti pubblici, essere compressa fino al punto di azzerare totalmente il compenso del professionista, posto che tale*



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLE PROVINCE DI NOVARA  
E DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

*interpretazione oltre a snaturare completamente la causa del negozio, viene ad incidere sul normale sinallagma contrattuale, escludendo la parità delle parti del rapporto".* In simili casi la giurisprudenza ha stabilito la nullità dell'incarico così conferito.

Va riconosciuto che da sempre viene richiesto un contributo nell'ambito di organi collegiali chiamati ad esprimere pareri consultivi (vedasi ad esempio le Commissioni igienico-edilizie comunali), laddove però il giudizio finale è demandato ad altri organi o soggetti con specifiche responsabilità in ordine agli atti assunti dalla Pubblica Amministrazione.

Ben diverso appare invece il caso in esame, in quanto per gli organi tecnici ex art. 7 L.R. 40/1998, questi si configurano a tutti gli effetti quali organismi chiamati ad esprimere pareri vincolanti con assunzione diretta di responsabilità.

**Per concludere si manifesta da parte di questo Ordine e di tutta la Federazione Interregionale la totale contrarietà a tali pratiche e ci si riserva, a seguito dell'acquisizione dei necessari pareri legali, di agire nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli iscritti che dovessero incorrere nelle violazioni sopra descritte.**

Con i più distinti saluti.

*Il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P. e C.  
delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola  
arch. Pier Luigi Benato*

*Il Presidente della Federazione Interregionale  
degli ordini degli architetti PPC del Piemonte  
e della R.A. Valle d'Aosta*

*arch. Gianni Cavallero*